



TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA

CONVENZIONE art.1 co.787 L.208/2015

tra

il Tribunale di Santa Ivrea, in seguito per brevità indicato come "Tribunale", per il quale interviene il Presidente Dott.ssa Antonia Mussa

e

la Società Aste Giudiziarie Inlinea S.p.A. con sede in Livorno, Scali D'Azeglio 2/6, p.i. 01301540496, in seguito per brevità indicata come "Società", per la quale interviene il suo Amministratore Delegato Dott. Gian Luca Montanini;

PREMESSO CHE

- la circolare in tema di convenzioni stipulabili dagli Uffici Giudiziari, emanata in data 12 settembre 2023 dal Capo del Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi e dal Capo Dipartimento per la transizione digitale della giustizia, l'analisi statistica e le politiche di coesione, ha disciplinato le convenzioni stipulabili dagli Uffici Giudiziari con le pubbliche amministrazioni e i soggetti privati, alla stregua del decreto ministeriale del 13 agosto 2022 (istitutivo di nuove articolazioni ministeriali, tra cui il Dipartimento della transizione digitale della giustizia, l'analisi statistica e le politiche di coesione, ai sensi del DPCM 15-6-2015 n. 84), abrogando le precedenti circolari dell'8-11-2016 e del 13-10-2017;
- detta circolare prevede l'autorizzazione preventiva sulle convenzioni stipulabili dagli Uffici Giudiziari;
- in materia di espropriazione forzata, in base all'art. 569, quarto comma, c.p.c. le vendite immobiliari devono essere necessariamente svolte con modalità telematiche, salvo che sia pregiudizievole per gli interessi dei creditori o per il sollecito svolgimento della procedura;
- nelle procedure concorsuali, il Codice della crisi dell'impresa e dell'insolvenza (D. lgs. 12 gennaio 2019, n. 14) prevede che i beni acquisiti all'attivo della procedura (mobili, immobili e mobili

registrati) siano venduti con modalità telematiche secondo quanto disposto all'art. 216, quarto comma, salvo che tali modalità siano pregiudizievoli per gli interessi dei creditori o per il sollecito svolgimento della procedura;

- l'art. 161 ter disp. Att. C.p.c., integrato dal DM 26.2.2015 dispone che la gestione della vendita telematica compete ad un "gestore" costituito "in forma societaria" ed "autorizzato dal giudice", che sia munito di un proprio portale e presenti requisiti, divieti ed obblighi normati;
- in base all'art. 490 c.2 c.p.c. in caso di espropriazione di beni mobili registrati per un valore superiore a 25.000 euro e di beni immobili, l'avviso di vendita, unitamente a copia dell'ordinanza del giudice e della relazione di stima deve essere inserito in appositi siti internet autorizzati a livello ministeriale per la pubblicità delle aste immobiliari. Inoltre in base all'art. 490 c.3 c.p.c., anche su istanza del creditore procedente o dei creditori intervenuti muniti di titolo esecutivo, il giudice può disporre che l'avviso sia inserito una o più volte sui quotidiani di informazione locali aventi maggiore diffusione nella zona interessata o, quando opportuno, sui quotidiani di informazione nazionali o che sia divulgato con le forme della pubblicità commerciale;
- la Società, con il proprio portale www.astegiudiziarie.it soddisfa tutti i requisiti richiesti dal D.M. 31/10/2006 per svolgere il servizio di pubblicità delle vendite giudiziarie ai sensi dell'art. 490, co. 2, c.p.c. - provvedimento del Ministero del 21/07/2009 per l'iscrizione nella sezione A dell'elenco dei siti internet gestiti dai soggetti in possesso dei requisiti professionali di cui agli artt. 3 e 4 del D.M. 31/10/2006, validi per tutti i distretti di Corte d'Appello d'Italia;
- la Società, con il proprio portale www.astetelematiche.it, è regolarmente iscritta con provvedimento ministeriale del 01/08/2017 nel Registro Ministeriale dei Gestori della vendita telematica come disciplinato dal D.M. 32/2015 per tutti i distretti di Corte D'Appello italiani;
- la Società è in possesso dei requisiti soggettivi previsti dall'art. 80 d.lgs. n. 50 del 2016;
- la Società è attualmente individuata nelle ordinanze dei Sigg. Giudici quale uno dei gestori delle vendite telematiche e fornitori dei servizi di pubblicità delle vendite in attuazione della cd. "Rotazione temperata degli incarichi", avviata a seguito di un invito a tutti i gestori delle vendite telematiche nel rispetto dei principi di evidenza pubblica, rotazione, trasparenza e concorrenza avente ad oggetto "Richiesta di informazioni alle società iscritte nel Registro dei gestori per la vendita telematica", in ossequio alla risoluzione del C.S.M. prot. 111041/2018 del 23/05/2018;
- i servizi di pubblicità ed in qualità di gestore delle vendite telematiche forniti dalla Società non

comportano vincoli di esclusiva, poiché la stessa concorre con altri fornitori nella gestione della pubblicità legale ai sensi dell'art. 490, c. 2, c.p.c., e nella gestione delle vendite con modalità telematica secondo il criterio della rotazione temperata degli incarichi nei termini indicati nella risoluzione del C.S.M. del 23/05/2018, senza limitare la discrezionalità del magistrato nell'esercizio della sua attività tipica;

- il metodo di rotazione adottato dai Sigg. Giudici nella scelta del gestore della vendita telematica e le soluzioni tecniche e organizzative approntate per la gestione della pubblicità delle vendite giudiziarie promosse presso il Tribunale garantisce ottimi risultati in termini di efficienza del sistema giudiziario;
- vi è l'esigenza di garantire supporto tramite personale dedicato per i servizi correlati alle vendite, per i Professionisti e per l'Ufficio Giudiziario;
- il Tribunale ha necessità di garantire all'utenza la continuità dei servizi internet attualmente attivi in modo da favorire la migliore organizzazione dell'Ufficio nonché il tempestivo reperimento online da parte dell'utenza di ogni informazione pubblica circa la sua organizzazione e la sua operatività;
- attualmente il sito web del Tribunale www.tribunale.ivrea.giustizia.it è gestito tecnicamente dalla Società Aste Giudiziarie Inlinea S.p.A.;
- è intenzione di questo Tribunale dotarsi di un nuovo sito web gestito sull'infrastruttura messa a disposizione dal Ministero della Giustizia per gli Uffici Giudiziari;
- durante il periodo di sviluppo ed implementazione del nuovo sito internet il Tribunale ha comunque la necessità di garantire all'utenza la continuità dei servizi internet attualmente attivi in modo da favorire la migliore organizzazione dell'Ufficio nonché il tempestivo reperimento online da parte dell'utenza di ogni informazione pubblica circa la sua organizzazione e la sua operatività;
- la Società ha fornito al Tribunale la disponibilità a proseguire l'attività di gestione e mantenimento dell'attuale sito web dell'Ufficio Giudiziario fino al suo completo passaggio sull'infrastruttura ministeriale;
- il Tribunale non dispone attualmente di personale con le competenze necessarie a sviluppare, implementare e gestire in autonomia un nuovo sito internet che possa garantire, senza soluzione di continuità, i medesimi servizi e le stesse misure di sicurezza di quelle attualmente presenti;

- la Società, ove richiesto dal Tribunale e previa valutazione di fattibilità, è disponibile ad implementare il sito con ulteriori servizi specialistici non forniti dal Ministero, conformemente alle previsioni contenute nella circolare D.O.G. n. 199613.U del 12/09/2023;
- la Società presenta garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento dei dati soddisfi i requisiti del Regolamento UE 679/2016 (GDPR) e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato;
- le parti si sono determinate alla stipula della presente convenzione per descrivere le linee generali di fornitura da parte della Società al Tribunale dei servizi di assistenza ai professionisti e di eventuale supporto all'Ufficio Giudiziario, nonché della gestione tecnica del sito web del Tribunale fino al passaggio dello stesso sull'infrastruttura ministeriale, senza alcun onere, neppure indiretto, a carico del Tribunale e del Ministero della Giustizia;
- la presente convenzione esclude qualsivoglia responsabilità a carico dell'Amministrazione sugli applicativi e sugli aspetti progettuali e tecnici, sulla manutenzione dei medesimi, in ordine ad un eventuale collegamento alla rete e su eventuali problematiche connesse all'accesso ai dati;
- è esclusa, inoltre, la sussistenza di qualsiasi forma di responsabilità diretta ovvero indiretta dell'Amministrazione rispetto a pretese di qualunque natura che fossero avanzate dai fornitori ovvero da terzi indicati nelle convenzioni;
- i servizi oggetto della presente convenzione non comportano vincoli di esclusiva e non possono limitare la discrezionalità del magistrato nell'esercizio della sua attività tipica;
- la presente convenzione viene sottoscritta, previa autorizzazione del Ministero della Giustizia, in ossequio della circolare DOG n. 199613.U del 12/9/2023;

tutto ciò premesso e considerato, tra le parti si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 - Gestione del sito web del Tribunale

Il Tribunale conferma il dominio internet www.tribunale.ivrea.giustizia.it come quello di riferimento attraverso il quale viene reso pubblico il sito web ufficiale del Tribunale e dispone che la Società continui ad operare in qualità di gestore tecnico dello stesso garantendo gratuitamente la sua visibilità e fruibilità attraverso la rete internet, fino alla pubblicazione del nuovo sito web del Tribunale gestito sull'infrastruttura ministeriale.

Il personale della Società farà riferimento a un referente interno al Tribunale nominato dallo stesso per la raccolta dei contenuti da pubblicare sul sito web e per il successivo aggiornamento degli stessi.

La gestione tecnica e il mantenimento del sito del Tribunale e dei servizi online resi fruibili tramite lo stesso, viene eseguita dalla Società in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 53 D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (cd. C.A.D.), alle linee guida per lo sviluppo dei siti web degli uffici giudiziari, alle disposizioni sull'accessibilità, alle prescrizioni vigenti in tema di privacy, come desumibili dalla legge, dai regolamenti e dalle disposizioni ministeriali vigenti in materia, nonché dai provvedimenti dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali. Ogni presunta difformità verrà segnalata per la valutazione delle modifiche da apportare. La Società non è in alcun modo responsabile del contenuto delle informazioni pubblicate.

La gestione dei contenuti delle pagine web (almeno per le aree del sito a maggior frequenza di aggiornamento, ovvero quelle relative ai magistrati, agli uffici e cancellerie, modulistica, carta dei servizi, news, ecc.) può essere eseguita direttamente dal soggetto interno all'ufficio giudiziario, nominato dal Tribunale responsabile del procedimento di pubblicazione dei contenuti sul sito e da coloro che ricoprono il ruolo di gestore operativo della pubblicazione, previa comunicazione scritta alla Società dei nominativi e dei recapiti telefonici e di posta elettronica, in modo da procedere alla loro abilitazione all'utilizzo del pannello di gestione del sito web. In alternativa, l'aggiornamento del sito può essere richiesto anche al personale della Società.

Il Tribunale autorizza la Società ad indicare sul sito internet www.tribunale.ivrea.giustizia.it il proprio nome in qualità di realizzatore tecnico e ad utilizzare tale referenza presso gli altri Uffici Giudiziari.

La Società si rende disponibile a curare, previa richiesta formale del Tribunale, la migrazione del sito con passaggio di pagine e dati ad un eventuale diverso fornitore, curandone al tempo stesso la distruzione dai propri archivi. Tale procedura di distruzione verrà effettuata dalla Società utilizzando le soluzioni fornite dei sistemi informatici e riguarderà anche gli archivi realizzati tramite i backup giornalieri, in modo da perdere ogni traccia delle informazioni dei documenti acquisiti durante il periodo di vigenza del protocollo. Al termine delle operazioni, la Società, se richiesto, potrà fornire anche la certificazione che attesti l'attività di cancellazione effettuata.

Art. 2 - Servizi di pubblicità delle vendite ed in qualità di gestore della vendita telematica

Ove disposto all'interno dell'ordinanza del Giudice, la Società si impegna a garantire il servizio di

pubblicità legale delle vendite giudiziarie mediante la pubblicazione degli avvisi di vendita, ai sensi dell'art. 490 comma 2 c.p.c, sul portale www.astegiudiziarie.it, iscritto nella sezione A dell'elenco dei siti internet gestiti dai soggetti in possesso dei requisiti professionali di cui agli artt. 3 e 4 del D.M. 31/10/2006, oltre agli altri ulteriori servizi di pubblicità commerciale affidati alla stessa.

Laddove nominata gestore della vendita telematica, la Società in qualità di soggetto iscritto con provvedimento ministeriale del 01/08/2017 nel Registro Ministeriale dei Gestori della vendita telematica come disciplinato dal D.M. 32/2015 per tutti i distretti di Corte D'Appello italiani, fornirà la piattaforma www.astetelematiche.it per la corretta gestione delle operazioni di vendita telematica.

La vendita telematica potrà essere gestita tramite la piattaforma www.astetelematiche.it dal soggetto incaricato della vendita (giudice, professionista delegato, curatore, liquidatore, ecc.).

Art. 3 - Messa a disposizione di personale dedicato

Al fine di fornire attività di assistenza a supporto dei professionisti, dei Giudici e delle Cancellerie, la Società si impegna a mettere a disposizione n. 1 (una) unità di personale qualificato e regolarmente contrattualizzato in modo conforme a quanto disposto dal Ministero della Giustizia con circolare DOG 11/09/2023 n. 0198523.E, munita di copertura assicurativa INAIL, anche per la responsabilità civile verso terzi. La presenza dell'unità di personale è prevista per la durata della presente convenzione, ferma restando la previsione di un periodico aggiornamento effettuato dalla Società finalizzato a valutare l'organico necessario allo svolgimento delle attività previste, in base ai flussi di lavoro stimati ed al numero di incarichi gestiti annualmente.

Art. 3.1 - Sportello informativo e di assistenza

Lo sportello informativo e di assistenza supporterà gli interessati alle vendite fornendo l'assistenza necessaria per compilare l'offerta di acquisto telematica, per il rilascio a richiesta della firma digitale e di una casella di posta elettronica certificata necessari per poter presentare la stessa.

A tale ufficio potranno rivolgersi anche i professionisti (delegati alla vendita, curatori, CTU, ecc.) che hanno bisogno di supporto nelle attività di richiesta di svolgimento dei servizi di pubblicità e di gestione delle vendite telematiche gestiti dalla Società e nell'utilizzo dei sistemi telematici di

gestione presenti nelle aree riservate di www.astegiudiziarie.it e www.procedure.it.

Art. 3.2 - Supporto all'Ufficio Giudiziario

Il personale incaricato collaborerà altresì con i dipendenti dell'Ufficio giudiziario, con compiti meramente esecutivi e sotto la vigilanza e responsabilità del personale amministrativo.

Art. 4 - Previsioni circa l'utilizzo del personale esterno negli uffici giudiziari

In conformità alle condizioni previste dall'art. 7 della circolare DOG n. 199613.U del 12/09/2023:

- a. il personale impiegato a qualunque titolo (anche attraverso l'eventuale conclusione di accordi commerciali con soggetti terzi) dalla Società è regolarmente contrattualizzato ed è dotato di copertura assicurativa INAIL e per responsabilità civile anche verso terzi nonché in regola con la normativa in materia di lavoro e previdenziale;
- b. dallo svolgimento delle attività stabilite non deriva la costituzione di alcun rapporto di lavoro (né subordinato né autonomo) tra il personale fornito e l'Amministrazione;
- c. il personale fornito è in possesso delle qualità morali e di condotta previste dall'art. 35 del D.Lgs. 30/03/2001 n. 165 e si è impegnato per iscritto a garantire la riservatezza delle informazioni acquisite presso l'Ufficio nonché quella degli atti eventualmente trattati, anche nel rispetto della normativa sulla privacy di cui al Regolamento 2016/679 UE e al D.Lgs. del 30/06/2003 n. 196;
- d. il personale si impegna a rispettare le prescrizioni contenute nel codice di condotta dei dipendenti del Ministero della Giustizia di cui al D.M. 28/02/2018, a tenere un comportamento discreto, decoroso ed irreprensibile, comunque conformato alle regole di buona educazione per evitare qualsiasi intralcio o disturbo al normale andamento dell'attività del Tribunale;
- e. è esclusa ogni possibilità di rivalsa da parte della Società nei confronti del Ministero, ove quest'ultima fosse chiamata in giudizio da parte di terzi per attività svolta negli Uffici;
- f. l'utilizzazione nelle cancellerie e nelle segreterie degli uffici giudiziari di personale messo a disposizione - direttamente o indirettamente - da soggetti privati non potrà mai intendersi come sostitutivo delle mansioni di competenza del personale ministeriale;

- g. il personale fornito potrà, al più, essere utilizzato per fornire - nell'ambito degli obiettivi della specifica convenzione - servizi "meramente esecutivi" di supporto all'attività degli Uffici;
- h. resta impregiudicato che la responsabilità relativa ai servizi di cancelleria e di segreteria è riservata, in via esclusiva e inderogabile, al personale dell'Amministrazione giudiziaria nell'ambito e per le materie di rispettiva competenza di ciascuno;
- i. l'impiego di risorse umane non potrà in nessun caso costituire finalità prioritaria della presente convenzione;
- j. l'impiego di risorse umane non comporterà alcun onere, neppure indiretto, a carico del Ministero della Giustizia, ivi compresa la copertura assicurativa INAIL e per responsabilità civile anche verso terzi;
- k. l'indicazione dei compiti delle singole unità impiegate sarà riportata nella "scheda di progetto" comunicata dalla Società all'ufficio giudiziario ed al personale.

Il costo del personale che presta la propria attività per conto della Società, sarà ad esclusivo carico della stessa.

Le parti precisano e si danno atto reciprocamente che il Tribunale metterà a disposizione della Società un adeguato spazio all'interno dell'Ufficio Giudiziario, al quale il personale individuato dalla società e già autorizzato dal Presidente del Tribunale avrà diritto di accedere durante le ore di apertura degli uffici per svolgere le attività sopra riportate.

Art. 5 - Utilizzo di sistemi e apparecchiature informatiche e trattamento dei dati

La Società, ove richiesto, mette a disposizione le risorse hardware e software necessarie al raggiungimento di standard e risultati ottimali per l'Ufficio. In conformità alle condizioni previste dall'art. 9 della circolare DOG n. 199613.U del 12/09/2023, dovranno essere rispettate - anche al fine di preservare la sicurezza dei sistemi e dei dati in essi contenuti - le seguenti condizioni:

- a. grava sull'Ufficio Giudiziario l'obbligo di alimentare, in modo corretto ed esaustivo, i registri informatici di cancelleria e di utilizzare le applicazioni ministeriali disponibili nel rispetto delle regole procedurali di tenuta dei registri informatizzati dall'Amministrazione;
- b. non è consentito l'utilizzo di applicativi idonei a garantire le medesime esigenze già assicurate dalla D.G.S.I.A. (ora D.I.T.);

- c. non è permesso detenere ed alimentare banche dati diverse da quelle ministeriali - anche se strumentali allo svolgimento delle attività - e il modulo organizzativo deve prevedere il completo ed integrale utilizzo degli strumenti ministeriali;
- d. non è consentito l'uso di alcun software non autorizzato dalla D.G.S.I.A. (ora D.I.T.), anche se realizzato da personale dell'Amministrazione;
- e. non è consentita alcuna connessione alla "rete giustizia" di apparecchiature che non siano di proprietà dell'Amministrazione, salva l'ipotesi in cui sussista il "nulla osta" da parte del competente DGSIA (ora D.I.T.), sussista la fornitura della documentazione tecnico-operativa con le eventuali licenze d'uso ed emerga la previa assunzione da parte della Società dell'impegno al costante aggiornamento dei sistemi operativi e degli anti-virus;
- f. non è prevista (se non nel rispetto delle specifiche condizioni dettate dalla D.G.S.I.A. - ora D.I.T.) la connessione fisica tra la "rete unificata giustizia" e altre reti;
- g. il capo dell'ufficio conferirà espressa autorizzazione al trattamento dei dati da parte della Società, secondo le forme e le modalità di cui al Codice in materia di protezione dei dati personali - D.Lgs. n. 196/2003, come modificato per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati;
- h. è assicurata in favore dell'Amministrazione la titolarità, la disponibilità e la cessione dei dati eventualmente archiviati su supporti di terze parti;
- i. è garantita la sicurezza dei dati e il rispetto della normativa in materia di privacy;
- j. è preclusa la nomina o la individuazione quali amministratori di sistema esclusivamente di soggetti esterni all'Amministrazione;
- k. al di fuori di quanto strettamente necessario all'adempimento della presente, non saranno utilizzati, neanche in forma aggregata, i dati trattati;
- l. la presente convenzione viene stipulata nel rispetto della normativa primaria e secondaria in tema di regole procedurali relative alla tenuta dei registri informatizzati della Amministrazione della Giustizia.

La Società garantisce per tutti i servizi tecnici che verranno attivati lo sviluppo, l'aggiornamento e la manutenzione per la durata della presente convenzione.

In caso di cessazione del rapporto la società si impegna a distruggere tutti i dati processati in esecuzione della convenzione utilizzando le soluzioni fornite dai sistemi informatici e rigarderà anche gli archivi realizzati tramite i backup giornalieri, in modo da perdere ogni traccia delle informazioni dei documenti acquisiti durante il periodo di gestione tecnica del servizio.

La violazione anche di uno solo dei suindicati criteri da considerarsi come essenzialmente condizionanti l'accordo rende, pertanto, illegittima la convenzione tra l'Ufficio giudiziario e la società, quindi inopponibile alla Amministrazione.

Art. 6 - Sviluppo di servizi specialistici per il Tribunale

La Società si impegna, ove richiesto, a realizzare e gestire gratuitamente servizi web specialistici accessibili su un indirizzo web di titolarità della Società e richiamati tramite apposito link dal sito web del Tribunale, previa verifica della fattibilità e delle modalità di realizzazione.

La Società si impegna, se richiesto, a mettere a disposizione del Tribunale le proprie competenze per identificare, programmare ed attivare le più idonee realizzazioni tecniche in termini di sistemi telematici dedicati, che si intendono essere e rimanere anche dopo l'eventuale cessazione della presente convenzione, di esclusiva proprietà della società.

Le applicazioni web potranno essere di tipo statico o dinamico ai fini di un'interoperatività con l'utenza interna ed esterna all'ufficio, sia in area pubblica che in area riservata.

Il Tribunale non utilizzerà alcun software idoneo a garantire le medesime esigenze già assicurate dai software autorizzati dalla D.G.S.I.A. (ora D.I.T.), neanche se realizzato da personale dell'Amministrazione.

Art. 7 - Privacy e sicurezza

Il Tribunale, qualora decidesse di attivare servizi specialistici sviluppati dalla Società e relativamente alle attività collegate al loro sviluppo e gestione, in qualità di "Titolare del trattamento" ai sensi dell'articolo 28 Reg. UE n. 679/2016, nominerà la Società quale "Responsabile del trattamento" tramite sottoscrizione di apposita documentazione, denominata "nomina responsabile trattamento

ex articolo 28 reg. Ue 679/2016” e che sarà considerata parte integrante e sostanziale della presente convenzione. Conseguentemente, la Società si impegna ad assicurare l'effettiva conformità dei servizi alla vigente normativa sulla privacy di cui al D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003 e successivi adeguamenti e modifiche, nonché alla vigente normativa di cui al D.Lgs. n. 101 del 10/08/2018 di adeguamento al Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR) ed al D.Lgs. n. 51 del 18/05/2018 di attuazione della Direttiva UE n. 680/2016.

Art. 8 - Assistenza

La Società, ai fini della gestione di eventuali servizi specialistici per il Tribunale individua il responsabile della gestione del servizio nella persona dell'Ing. Roberto Razzauti, di cui si assicura la reperibilità personale unitamente a quella del suo staff per ogni esigenza di tempestivo intervento (tel. 0586.20141).

Art. 9 - Trattamento dati personali

Il trattamento dei dati personali avverrà nel pieno rispetto della disciplina contenuta nel Reg. EU n. 679/2016 (GDPR), nonché di quanto previsto dal D.lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali).

Pertanto, nel rispetto di quanto indicato nello “*Schema delle specifiche tecniche relative alla banca dati delle aste giudiziarie*” del Ministero della Giustizia, aggiornate al 28 ottobre 2024, e con riferimento ai dati trattati nell'ambito dei servizi di cui alla presente convenzione, la Società viene nominata dal Tribunale quale Responsabile del trattamento dei dati, ex art. 28 GDPR, in forza di un apposito atto di nomina, disponibile al seguente link ([link](#)), accettato e sottoscritto dalle Parti con la sottoscrizione del presente documento.

Art. 10 - Condizioni economiche

I servizi oggetto della presente convenzione non comportano alcun costo, neppure indiretto, a carico del Tribunale e del Ministero della Giustizia.

La Società si impegna ad indicare i prezzi praticati per i servizi di pubblicità e di gestione delle vendite telematiche sui portali di riferimento, in ottemperanza alla normativa vigente in materia, e precisamente:

- sul portale www.astegiudiziarie.it, in area con accesso riservato all'autorità giudiziaria (ex art. 4, comma 2, del decreto 31 ottobre 2006 *"Individuazione dei siti internet destinati all'inserimento degli avvisi di vendita di cui all'articolo 490 del codice di procedura civile"*);
- sul portale www.astetelematiche.it, in area ad accesso pubblico (ex art. 10, comma 3, del D.M. 32/2015 *"Regolamento per la vendita dei beni mobili e immobili con modalità telematiche"*).

Art. 11 - Durata della convenzione

La presente convenzione avrà la durata di anni tre (3) con decorrenza dalla data di sottoscrizione ed è escluso il rinnovo automatico della stessa.

La convenzione potrà essere prorogata sulla base di espressa comunicazione del Tribunale da effettuarsi entro la data di naturale scadenza della presente e di esplicita accettazione della Società a fronte di particolari esigenze o in ragione della necessità di mantenere continuità nello sviluppo della gestione delle attività.

Art. 12 - Cause di scioglimento del rapporto

In conformità alla circolare DOG n. 199613.U del 12/09/2023 la presente convenzione sarà risolta anticipatamente senza preavviso dal Tribunale qualora:

- a) l'Ufficio Giudiziario o il Ministero della Giustizia individuino nuovi strumenti idonei a garantire altrimenti gli stessi servizi oggetto della convenzione;
- b) si manifesti il superamento delle esigenze poste alla base della stipulazione della convenzione stessa;
- c) il Ministero della giustizia abbia comunicato all'ufficio giudiziario l'esistenza di profili di non compatibilità con le regole che governano l'organizzazione e il funzionamento dei servizi della giustizia.

In tutti i casi di scioglimento del rapporto si esclude la possibilità di accordare qualsiasi indennizzo, pretesa o richiesta risarcitoria in favore del fornitore.

La Società potrà recedere dalla convenzione prima della scadenza, con formale preavviso da comunicare a mezzo PEC 3 (tre) mesi prima della data di recesso, qualora la "rotazione temperata degli incarichi" dovesse rendere antieconomico il costo delle attività sostenute diventi antieconomico.

Ivrea, 24/12/2025

Il Presidente del Tribunale
Tribunale di Ivrea
Dott.ssa Antonia Mussa

Il legale rappresentante
Aste Giudiziarie Inlinea S.p.A.
Dott. Gian Luca Montanini

DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE AI SENSI DEL CAPO II - D.LGS. N. 82/2005